



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
Chieti – Pescara

-----

---

Convenzione di incarico  
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE  
per i lavori di **Ristrutturazione dell'ala Sud-Est Edificio CUMS - ex CIAPI**  
CUP D71F20000050001 - CIG B09B8F449D

---

L'anno 2024 il giorno 14 (quattordici) del mese di marzo, in Chieti, presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti Pescara, in via dei Vestini n. 31 Chieti, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

l'**Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara**, con sede in Chieti via dei Vestini n.3, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698, in persona del **Direttore Generale Dott. Paolo Esposito**, nato a [REDACTED], autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell'Università, e in forza del D.R. di nomina Rep. n. 233/2024 prot. n. 9717 del 07.02.2024, indicata di seguito <Amministrazione>,

E

il **Geom. Giuseppe Flacco**, nato a [REDACTED] titolare dello Studio Tecnico Geom. Flacco Giuseppe domiciliato, ai fini del presente contratto, in Arielli (CH) Corso Savoia n. 38 - C.F. [REDACTED] - P. IVA 02123110690, telefono [REDACTED] - [REDACTED] di seguito denominato <Affidatario>

**PREMESSO** che

- con deliberazione Rep. 336/2023 del 25 luglio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'avvio della fase di progettazione per la ristrutturazione dell'intera dell'ala Sud-Est dell'Edificio ex CIAPI – CUMS, al fine di reperire i necessari spazi per la didattica;
- con Decreto Direttoriale Rep. 89/2024 prot. 16942 del 29.02.2024 è stato affidato l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per l'intervento di "Ristrutturazione dell'ala sud-est edificio ex-CIAPI-CUMS" allo Studio tecnico Geom. FLACCO GIUSEPPE con sede in Arielli (CH) C.so Savoia n. 38, Part. IVA 02123110690, per un importo contrattuale pari ad € 15.379,50 oltre IVA ed oneri di legge;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI DA SVOLGERE**

L'Amministrazione conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

1. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

per l'intervento di "Ristrutturazione dell'ala sud-est edificio ex-CIAPI-CUMS".

Codice CUP: D71F20000050001 – Codice CIG: B09B8F449D.

Il coordinatore dovrà ottemperare a quanto previsto dagli artt. nn. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

*Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:* Elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo dell'opera ai sensi dell'art.91 del D.Lgs 81/2008, secondo quanto prescritto all'art. 100 e dagli Allegati XV e XVI dello stesso Decreto;

*Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:* Il Professionista dovrà garantire l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva degli stessi.

In particolare, l'incarico prevede l'espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite e attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento della idoneità e della coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore e alla garanzia dell'applicazione degli stessi da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.

L'affidatario dell'incarico deve garantire il presidio presso il cantiere durante tutto il periodo di esecuzione delle lavorazioni.

#### **Art. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"
- b) di tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG);
- c) dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f) dalla documentazione di gara.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'amministrazione, l'affidatario rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'affidatario, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'affidatario e accettate dall'Amministrazione.

L'incarico dovrà essere espletato sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Le attività saranno coordinate dal RUP Arch. Giancarlo Laorenza.

Tutte le attività dovranno esperirsi, da parte dell'Affidatario incaricato, con utilizzo di mezzi e/o materiali e/o attrezzature proprie anche presso gli uffici dell'Ateneo; l'Amministrazione fornirà all'Affidatario la massima collaborazione per l'espletamento delle funzioni affidategli.

L'Amministrazione si impegna a fornire all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alla progettazione richiesta.

Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Affidatario terrà costanti contatti con il Responsabile del Procedimento per consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali e di sicurezza nel loro divenire, allo scopo di dar modo al medesimo di esprimere eventualmente specifiche indicazioni su tali aspetti maturati nel corso dell'attività svolta.

Lo stesso Affidatario dovrà, inoltre, segnalare al RUP sopra indicato evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione, nonché partecipare ad eventuali riunioni programmate dall'Amministrazione per l'illustrazione del progetto, il tutto senza diritto a ulteriori compensi aggiuntivi.

Il progetto dovrà essere prodotto nel numero necessario per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente.

L'Affidatario si impegna al rispetto integrale del disciplinare di che trattasi ed a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione

#### ART. 3 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il termine complessivo per l'espletamento dell'incarico sono:

- *Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*: 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione di apposito verbale di inizio delle attività di progettazione. I tempi necessari per eventuali decisioni, scelte, approvazioni dell'amministrazione o necessari per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.
- *Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*: la prestazione è subordinata all'avvenuta approvazione da parte dell'Ateneo del progetto esecutivo e del successivo affidamento dei lavori in appalto; deve essere garantito per tutta la durata dei lavori e si conclude con il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

L'Affidatario svolgerà l'incarico direttamente ed anche a mezzo di propri collaboratori di cui risponderà in proprio. Le scadenze verranno rispettate compatibilmente con:

- i tempi di accettazione da parte dell'Amministrazione stessa e degli Organi preposti alle autorizzazioni o ai sub procedimenti interni all'Amministrazione dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti Pescara;
- i tempi necessari per predisporre eventuali integrazioni o delucidazioni che potranno essere richieste dall'Amministrazione o da altri organi preposti alle pratiche autorizzative;
- il verificarsi di problemi derivanti da cause di forza maggiore o esterne alle responsabilità del "Affidatario" incaricato, accertate dall'Amministrazione.

Pertanto, i ritardi dovuti a tali cause saranno considerati come proroghe alla data di consegna prevista.

Qualora si dovessero apportare modifiche connesse a carenze o manchevolezze degli elaborati progettuali, tale evenienza non costituirà motivo di proroga contrattuale.

L'Amministrazione, su proposta del RUP e salvo quanto previsto al successivo art. 10, si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento - senza che l'Affidatario possa nulla pretendere sia in merito agli onorari che alle spese - quando il ritardo nella consegna degli elaborati superi i trenta giorni naturali e continui dalla scadenza di presentazione, previa apposita diffida.

È in facoltà dell'Amministrazione, su proposta motivata del RUP, concedere eventuali proroghe sulla data di presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà del Affidatario.

Qualora cause di forza maggiore, o per altro motivo ritenuto nel proprio interesse dall'Amministrazione impedissero in via temporanea il procedere delle attività di studio e di progettazione, il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività progettuali disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati, non spetterà agli affidatari alcun compenso o indennizzo.

#### ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il completo espletamento dell'incarico conferito con il presente contratto all'Affidatario verrà corrisposta la somma complessiva di € 15.379,50 oltre IVA ed oneri previdenziali.

Tutte le spese necessarie per l'assolvimento dell'incarico, ivi comprese tutte le spese relative alla produzione di n. 1 copia complete di elaborati, nonché delle ulteriori copie necessarie per ottenere nullaosta ed autorizzazioni di qualsiasi tipo, e di n. 1 copia degli elaborati da produrre su supporto informatico, sono a completo carico dell'Affidatario incaricato e ricomprese nel compenso complessivo sopra determinato.

L'Amministrazione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico dell'Affidatario, intendendo omnicomprensivo il compenso.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Affidatario incaricato intenda o debba avvalersi.

Non è prevista, né sarà corrisposta, alcuna maggiorazione di onorario per incarico parziale.

Le suddette competenze di complessivi € 15.379,50= netti saranno corrisposte su presentazione di regolari fatture secondo le seguenti scadenze:



# Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara

\*\*\*\*\*

- validazione ed approvazione del progetto esecutivo da parte della S.A;
- sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- saldo ad approvazione del Certificato di regolare esecuzione da parte della S.A..

Il RUP ha facoltà di articolare diversamente le scadenze sopra elencate.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n. 89/2014, l'Affidatario è tenuto a fatturare in modalità elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, l'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere intestate a: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara Via dei Vestini 31, C. F. 93002750698 - P. IVA 01335970693; le fatture devono riportare obbligatoriamente i codici CUP e CIG della procedura e il Codice Univoco dell'Ufficio 2C44SE.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della regolarità contributiva.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 21 del presente contratto.

## ART. 6 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano indici dei prezzi alla produzione dei servizi di ingegneria e architettura rilevati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

Si precisa che l'eventuale incremento ex lege degli importi delle lavorazioni, dovuto ad adeguamento dei relativi prezzi, non comporterà il riconoscimento del corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi oggetto del presente appalto.

## ART. 7 - MODIFICHE AL PROGETTO

L'affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto esecutivo, anche se già elaborato, presentato e approvato dall'Amministrazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del RUP sopra indicato, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione e di approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi di sorta.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale e non semplici variazioni economiche, determinate da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente alla approvazione dei progetti e siano state richieste e autorizzate dal RUP, all'Affidatario saranno corrisposte le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera ai sensi della tariffa professionale previgente (D.M. "Parametri bis" del 16 giugno 2016) che, in tal caso, si assume a riferimento esclusivamente per la modalità di calcolo mentre invece la portata economica sarà determinata proporzionalmente all'importo delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

## Art. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del pagamento, l'Affidatario indica un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario assume altresì tutti gli obblighi previsti nel predetto art. 3. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa, la presente commessa d'ordine si intenderà risolta in forza del comma 8, art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è presso l'Istituto Bancario [REDACTED] - Codice [REDACTED]

La persona delegata ad operare sul conto è:

- Sig.ra Maria Assunta Di Carlo nata a [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) comunicati al Affidatario dall'amministrazione.

L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

#### ART. 9 Prestazioni richieste e modalità di esecuzione

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti - ove presenti - derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti - ove presenti - occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, al settore e nelle località di svolgimento delle attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

-----

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 20 del presente Contratto.

#### ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Affidatario delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Disciplinare Prestazionale o da altri documenti contrattuali, l'Amministrazione provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Affidatario un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Amministrazione dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Affidatario.

L'Affidatario sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

#### ART. 11 – ACQUISIZIONE E DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

#### ART. 12 – DANNI ED ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati nello svolgimento dei servizi.

L'Affidatario è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato all'Amministrazione o a terzi, compresi i dipendenti dell'Amministrazione stesso, dal proprio personale.

Per i danni arrecati dall'Affidatario, l'Amministrazione avrà diritto di trattenere quanto dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Affidatario e sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

Qualora l'Affidatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall'Amministrazione, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, l'Amministrazione ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Affidatario.

#### ART. 13 – RILIEVI E CONTESTAZIONI TECNICHE

L'Affidatario comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca l'Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti idonei (es. verbali, ordini di servizio, ecc.).

Se le contestazioni riguardano fatti, il RUP redige in contraddittorio con l'Affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale

è comunicata all’Affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al RUP nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni.

Gli Ordini di servizio, in ottemperanza al contratto di appalto, sono firmati dall’Affidatario, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono presentati.

Nel caso in cui l’Affidatario non firmi gli Ordini di servizio per accettazione, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione in un apposito processo verbale predisposto dal RUP.

Se l’Affidatario ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nell’Ordine di Servizio le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il RUP, nei successivi 15 giorni, espone le proprie motivate deduzioni.

Nel caso in cui l’Affidatario non abbia firmato l’Ordine di servizio nel termine di sopra precisato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

#### ART. 14 – RISERVE

L’Affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivamente all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Affidatario. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte a mezzo comunicazione PEC inviata al RUP, immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi definiti dall’art. 7 dell’All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

#### ART. 15 – RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

L’esecuzione è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell’esecuzione, individuato ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023, per la verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Affidatario.

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell’Affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto previsto dall’All. II.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.

#### ART. 16 – VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione sottoscritto dall’Affidatario.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di conformità, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto anche dall'Affidatario. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione altresì, effettuata la verifica sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni concluse, redigerà il verbale di conformità e il relativo certificato.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 Capo II del D.Lgs. n. 36/23.

#### ART. 17 – SUBAPPALTO

L'Affidatario ha dichiarato di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto,

#### ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO – MODIFICAZIONI DI IMPRESA

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

È vietata all'Affidatario qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla Committente. Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. La bozza dell'atto dovrà essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per più fatture già emesse a fronte di certificati di pagamento del RUP. Non sono possibili cessioni dell'intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovrà essere specificato nella comunicazione che si tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non è richiesto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

L'Affidatario, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

#### ART. 19 – FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO

Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

#### ART. 20 – PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 è prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non oltre, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

#### ART. 21 – RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e al recesso nelle ipotesi e con le modalità espressamente previste dagli art. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023.



Precisamente, la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC dall'indirizzo PEC [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it), in conformità agli artt. 1453, 1454 e 1456 c.c.

In caso di risoluzione l'Amministrazione provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, nei termini di quanto previsto al sopracitato art. 123.

#### ART. 22 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Affidatario assume la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dell'incarico ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dall'amministrazione.

L'Affidatario risponde altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprudenza o negligenza sua o di altro personale incaricato dell'espletamento del presente incarico.

L'Affidatario è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, giusta polizza n. [REDACTED] stipulata in data 07.03.2024 con la Società [REDACTED]

[REDACTED] per un massimale pari a [REDACTED]. L'Affidatario si obbliga a produrre, alla scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo della predetta polizza.

L'Affidatario solleva comunque l'Amministrazione da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l'Amministrazione viene dichiarata completamente estranea.

#### ART. 23 - ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve, l'importo economico del contratto possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo degli stessi, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui seguito precisate.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 del D. Lgs. 36/2023.

La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione suddetta.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Direzione competente

dell'Amministrazione e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte dell'Università. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal RUP.

Trova piena applicazione la disciplina di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si richiamano.

#### ART. 24 - TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'Appalto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, è acquisito il parere in via legale, interessando l'Avvocatura dell'Università.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal Affidatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

#### ART. 25 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto.

Sono a totale carico dell'Affidatario le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Sono a totale carico dell'affidatario le spese relative all'eventuale registrazione fiscale il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

#### ART. 26 – PATTO D'INTEGRITÀ E CLAUSOLA "PANTOUFLAGE"

Si dà atto che l'Affidatario ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accentandolo in ogni sua parte.

L'Affidatario dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023). L'Affidatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

#### ART. 27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Amministrazione Amministrazione, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo internet: [https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id\\_oggetto=19&id\\_doc=8624](https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=8624), e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

#### ART. 28 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA - PRIVACY

L'Affidatario sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
Chieti – Pescara

-----

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall'Amministrazione Amministrazione e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail [rettore@unich.it](mailto:rettore@unich.it); pec: [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it).

**Art. 29 - CONTROVERSIE**

L'Amministrazione ed l'Affidatario si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell'applicazione e nell'interpretazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilità di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono l'esclusivo ricorso al giudizio ordinario.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di legge.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

In pendenza di giudizio l'Affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in tutto o in parte l'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto. =====

*L'Affidatario*

Studio Tecnico Geom. Flacco Giuseppe

*Geom. Giuseppe Flacco*

Firmato digitalmente da:

FLACCO GIUSEPPE

Firmato il 14/03/2024 12:21

Seriale Certificato: 700548

Valido dal 06/09/2021 al 06/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



*L'Amministrazione*

Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti Pescara

*Il Direttore Generale*

*Dott. Paolo Esposito*

Firmato digitalmente da:

Esposito Paolo

Firmato il 15/03/2024 15:03

Seriale Certificato: 3348572

Valido dal 29/02/2024 al 01/03/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



